

Ai Revisori dei Conti
del Comune di TRIVENTO

Ai Sigg.ri Consiglieri Comunali
del Comune di Trivento

Al dottor Michele SMARGIASSI
Segretario Generale
del Comune di TRIVENTO

Alla dott.ssa Carmela PAGANO
Prefetto di Campobasso

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Campobasso

Alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Molise
Alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti
Via Ciccaglione, 22 - 86100 Campobasso

Al Ministero dell'economia e delle finanze
RGS-IGF Servizio Ispettivo di Finanza Pubblica
Via XX settembre 97 ROMA

Al Comando Provinciale della Guardia di finanza
Drappello danni erariali - Campobasso

OGGETTO: Comune di Trivento. Bilancio di previsione per l'anno 2008.

I sottoscritti consiglieri comunali con le residue forze, alimentate dalla indomita passione civile, stremata da due anni di battaglie e di denunce purtroppo inascoltate proprio dagli organi tutori, con la presente sottopongono ancora una volta agli organi in indirizzo le seguenti irregolarità in atto presso il comune di Trivento, affinché ciascuno per la parte di competenza e di responsabilità, assuma i provvedimenti del caso.

1. La **convocazione del consiglio comunale 2008 prevista per il prossimo 28-30 giugno 2008** prevede al secondo punto dell'ordine del giorno l'approvazione del bilancio preventivo ed al terzo i provvedimenti (riconoscimento?) sui debiti fuori bilancio del 2006.

A riguardo si fa osservare che tale convocazione è **del tutto illegittima ed irrituale** in quanto i debiti fuori bilancio riguardanti l'anno 2006 (circa 1,5 milioni di euro) sono almeno da un anno noti alla Giunta, che ha fin qui omesso di far riconoscere al Consiglio comunale, con la complicità omissiva dei responsabili di settore. Si evidenzia, contrariamente a quanto sostenuto dai Revisori dei Conti, che il **riconoscimento dei debiti fuori bilancio è un preciso obbligo di legge**, che non è lasciato alla discrezionalità (*an et quando*) della Giunta. Se così fosse, oltretutto, la spazzatura potrebbe essere lasciata *sine die* sotto il tappeto!

Risulta evidente, pertanto, che ci troviamo di fronte ad uno schema **di bilancio preventivo falso**, in quanto non tiene volutamente conto dei predetti debiti, per evitare di trovare gli obbligatori mezzi finanziari per farvi fronte.

2. Mancanza di equilibrio del bilancio.

A) l'equilibrio economico-finanziario del bilancio ex articolo 162, comma 6 del d.lgs. 267/2000 non è rispettato in quanto la spesa corrente insieme alla quota capitale delle rate di mutuo in ammortamento viene finanziata con risorse non rinvenienti dai titoli I, II e III delle entrate.

A1) In proposito si fa rilevare che il bilancio in esame è stato redatto in violazione dell'articolo 162, comma 6 del d.lgs. 267/200 e dei "Principi contabili per gli enti locali del Ministero dell'interno" (pag. 19 e 20) in forza dei quali «le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle

previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge». A riguardo è **assolutamente contra legem la previsione dell'utilizzo delle somme derivanti dalle "plusvalenze patrimoniali - cifrate - in euro 711.617"** anche per le ragioni esplicitate al successivo punto 4. Tale ultima cifra risulta iscritta nel quadro dei "Risultati differenziali" senza che in alcun altra parte dei documenti contabili risulta calcolata e documentata l'eventuale plusvalenza in questione.

3. Per l'anno 2007 non risultano ancora accertati i debiti fuori bilancio e tanto meno predisposto il relativo bilancio consuntivo (il termine per l'approvazione è fissato per legge al 30 giugno 2008). Si ricorda che il bilancio consuntivo 2006, pieno di evidenti irregolarità (*ex multis* si rinvia anche alla relazione dei revisori) è stato approvato dopo un anno dalla scadenza di legge, nonostante la richiesta della Corte dei Conti di commissariamento del comune, inespugnabilmente ignorata dal Ministero dell'interno.

Anche in questo caso ci si trova di fronte a comportamenti omissivi sia degli amministratori che dei responsabili di settore. Sul punto gli organi in indirizzo sono stati già ampiamente informati.

4. Nello schema di bilancio preventivo risulta appostata in entrata la somma di euro 1.013.100,00 derivante dalla dismissione del patrimonio comunale

In primo luogo va sottoposta all'attenzione dei Triventini la **gravissima decisione, che non ha precedenti nella storia di Trivento**, di mettere in **vendita il patrimonio comunale per pagare debiti** dovuti ad una gestione dell'Amministrazione comunale dissennata e clientelare.

A) la quantificazione del valore dei beni da alienare è stata fatta dal tecnico comunale (tecnico non dipendente di ruolo dell'ente, ma con rapporto instaurato ai sensi dell'art.110 T.u.e.l.). Tale stima, oltre che formulata in modo irrituale, priva cioè dei contenuti e dei requisiti essenziali delle stime peritali, risulta assolutamente in contrasto con quanto ufficialmente dichiarato in precedenza dall'Amministrazione comunale. Infatti, la Giunta comunale, con delibera n.18 dell'11/02/2004 avente ad oggetto "**determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili**", su conforme indicazione della **conferenza di servizio appositamente istituita**, e della quale facevano parte il medesimo Ufficio Tecnico comunale ed il responsabile dell'Ufficio di ragioneria, oltre che i rappresentanti della Agenzia delle Entrate ed i tecnici operanti sulla piazza di Trivento, ha stabilito che il valore dei suoli comunali edificabili, per la zona B, è pari ad **euro 77,00** al mq.

Orbene, nelle "perizie" firmate dal responsabile dell'Ufficio tecnico (peraltro non allegate allo schema di bilancio) e di cui si allega copia, la medesima tipologia di immobili è stata stimata in **euro 500,00** al mq. Data l'enormità della differenza, delle due l'una: o è falsa la prima stima o la seconda. La conoscenza della realtà economica locale porta a ritenere che la precedente stima sia molto più vicina ai valori di mercato, mentre la seconda sia molto più vicina agli interessi del sindaco e degli assessori a gonfiare il valore dei beni in questione per appostare somme in bilancio che mai e poi mai saranno incassate dall'ente. Oltretutto se così non fosse, atteso che l'imposta comunale sugli immobili è ancora oggi calcolata sul valore dei beni immobili pari a 77 euro al mq, si profilerebbe un **gravissimo danno erariale** per il comune, per l'enorme perdita di gettito dovuta alla consapevole sottostima della base imponibile. **Analogo gravissimo danno erariale** sarebbe stato prodotto per le **casce dell'Erario** avuto riguardo alla mancata riscossione delle imposte e delle tasse sul valore dei beni, sulle transazioni e sulle relative plusvalenze.

B) la vendita del patrimonio comunale, così come ipotizzata, è assolutamente illegittima, in quanto:
B1) il comune di Trivento **non dispone di un inventario dei beni comunali** aggiornato ed attendibile;
B2) il conto del patrimonio dell'esercizio finanziario 2006 evidenzia una squadratura di circa 10 milioni di euro, peraltro già evidenziata in sede di deliberazione consiliare dai sottoscritti consiglieri;

B3) le alienazioni di beni patrimoniali, ai sensi dell'articolo 172, comma 1, lett.c), del d.lgs. n. 267/2000, devono **necessariamente essere previste all'interno di un apposito atto deliberativo**, preceduto da idonea ricognizione e stima dei singoli cespiti da smobilizzare;

B4) secondo consolidata orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti e la migliore dottrina, in proposito non gioverebbe invocare le disposizioni recate dall'articolo 3, c. 28 della legge 350 del 2003 e dall'articolo 1, c. 66 della legge 311 del 2004, in quanto le plusvalenze non sono assolutamente determinabili poiché l'ente non dispone di un inventario aggiornato dei beni e quindi si versa nell'impossibilità di quantificare il maggior valore dei beni stessi. Peraltro le disposizioni da ultimo richiamate nel prevedere la possibilità di smobilizzare il patrimonio comunale, **consentono di utilizzare le relative ed eventuali entrate solo ed esclusivamente per la parte di plusvalore realizzato**. E' appena il caso di far notare che per il comune di Trivento nello schema di bilancio e negli atti allegati non vi è alcun riferimento alla quantificazione dell'eventuale plusvalore (inteso come differenza positiva tra il prezzo di vendita del bene e il suo valore residuo, ottenuto come differenza fra costo storico e fondo di ammortamento). A ciò deve aggiungersi che l'utilizzo residuale in questione (solo la plusvalenza) è consentito esclusivamente per le spese non ripetitive. Orbene atteso che nel documento contabile comunale non vi è alcuna distinzione ed alcun riferimento a tale ultima tipologia di spesa, risulta assolutamente illegittimo prevedere un utilizzo generico ed indifferenziato;

C) tra le poste attive del bilancio (tiolo IV) è indicata come voce di entrata la somma di **600.000 euro** derivante dalla concessione del diritto di superficie di suolo comunale per l'installazione di un impianto **fotovoltaico**.

A riguardo si fa rilevare che nel bando per la selezione del contraente per l'affidamento del predetto diritto di superficie non è definito o indicato alcun importo o corrispettivo sinallagmatico per l'eventuale attribuzione del diritto di superficie.

Pertanto si evidenzia il falso grave e grossolano nell'aver indicato la somma di 600.000 euro, che non trova alcuna possibile fonte di legittimazione per le ragioni dinanzi esposte. Parimenti si sottolinea e denuncia l'assoluta mancanza del titolo giuridico idoneo ad iscrivere in bilancio la predetta voce di entrata, di cui è indefinito non solo il *quantum* ma anche l'*an*. Infatti non solo non è in alcun modo definita l'entità dell'eventuale corrispettivo, ma ci troviamo di fronte alla totale incertezza anche sull'eventuale partecipazione alla selezione in atto, che potrebbe anche registrare l'assenza di soggetti interessati;

D) inoltre tra le poste attive dello schema di bilancio (titolo IV) è indicata come voce di entrata la somma di **“euro 420.000 derivante da trasferimenti da eolico”**. A riguardo si osserva che in forza della convenzione tra il comune ed il soggetto aggiudicatore della gara preliminare al rilascio della concessione per l'installazione di pale eoliche è previsto che il futuro concessionario versi al comune la somma di euro 280.000 al momento della stipula della predetta convenzione e versi successivamente euro 140.000 al momento della concessione unica regionale. Orbene nel caso di specie né l'una né l'altra concessione sono state rilasciate e quindi allo stato non sono giuridicamente perfezionate. **Pertanto, mancando idoneo titolo giuridico, è palmare l'impossibilità di contabilizzare le predette poste nell'attivo del bilancio**. Anche in questo caso risulta evidente un **macroscopico falso in bilancio**.

5. per tutte le ragioni dinanzi esposte e per altre che ci riserva di evidenziare anche in seduta assembleare, appare evidente che **il consiglio comunale di Trivento è e sarà nell'impossibilità di approvare il bilancio per l'anno 2008 anche oltre la data del 30 giugno 2008 attualmente fissata**.

A riguardo atteso che il termine di legge per **l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali è perentorio ed è, com'è noto, sanzionato con lo scioglimento del consiglio**, si richiama l'attenzione del Prefetto sulla circostanza che risulta già trascorso un mese dal termine di legge (una prima volta prorogato al 31 marzo 2008 e poi da ultimo al 31 maggio 2008!!) fissato per l'approvazione del documento contabile in questione. Francamente si fa fatica a capire la *ratio* di un bilancio previsionale – eventualmente – assunto ad anno ormai prossimo alla conclusione!

6. nel caso di approvazione da parte dell'attuale maggioranza consiliare del bilancio preventivo in spregio delle evidenti ragioni di diritto che ne impediscono una legittima approvazione, gli scriventi contesteranno e denunceranno davanti alle giurisdizioni competenti sia la legittimità che al falsità dell'atto consiliare eventualmente adottato. Non trascurando di contestare i singoli comportamenti attivi ed omissivi posti in essere dai diversi attori di questa penosa e deleteria fase amministrativa del comune di Trivento.

Infine, anche per le ragioni dinanzi esposte, **il Collegio dei Revisori**, cui *in primis* la presente è diretta, è **invitato a riformulare il favorevole parere di competenza** espresso, che prim'ancora che superficiale e frettoloso appare ingenuamente generoso.

Tale richiesta viene formulata in forza di quanto sancito dai "Principi contabili per gli enti locali del Ministero dell'interno" che (a pag. 24) disciplina il **Principio dell'attendibilità e congruità** secondo cui: "L'attendibilità delle entrate e la congruità delle spese ha un valore essenziale per la corretta gestione dell'ente, per salvaguardare l'equilibrio di bilancio e prevenire il possibile dissesto. **L'attendibilità e la congruità devono essere dimostrate con valutazioni, analisi, descrizioni e verificate dall'organo di revisione dell'ente.** La congruità delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali."

I consiglieri di opposizione